

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

Spett. le Provincia di Biella

Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e

Risorse Idriche [protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

[rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

e, p.c.

- Provincia di Vercelli - [presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it](mailto:presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it)
- Al Sindaco del Comune di Salussola - [salussola@pec.ptbiellese.it](mailto:salussola@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Dorzano - [dorzano@pec.ptbiellese.it](mailto:dorzano@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Cavaglia - [cavaglia@pec.ptbiellese.it](mailto:cavaglia@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune Santhià - [protocollo@pec.comune.santhia.vc.it](mailto:protocollo@pec.comune.santhia.vc.it)
- Al Sindaco del Comune di Carisio - [carisio@legalmail.it](mailto:carisio@legalmail.it)
- Al Sindaco del Comune di Verrone - [verrone@pec.ptbiellese.it](mailto:verrone@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Cerriore - [cerrione@pec.ptbiellese.it](mailto:cerrione@pec.ptbiellese.it)
- Al Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese - [comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it](mailto:comune.tronzanovercellese.vc@cert.legalmail.it)
- Al Sindaco del Comune di Borgodale - [protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it)
- ARPA BIELLA - [dip.biella@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.biella@pec.arpa.piemonte.it)
- ASL BIELLA - [ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it)
- [dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it](mailto:dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it)
- Carabinieri Comando Stazione di Salussola - [tbi22486@pec.carabinieri.it](mailto:tbi22486@pec.carabinieri.it)
- Assessorato Agricoltura Regione Piemonte - [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it)
- Assessorato Ambiente Regione Piemonte - [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Salussola, 28-01-2019

**Oggetto: Progetto di nuova discarica di rifiuti non pericolosi monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della "Acqua & Sole" S.r.l., Milano – Riassunzione procedimento. Osservazioni in merito alla variante del P.R.G.**

In merito alla possibile variante al PRG che seguirebbe alla approvazione della discarica in progetto, il Comitato Salussola Ambiente è Futuro, esaminati gli elaborati presentati, nel pubblico interesse, presenta le seguenti osservazioni:

#### **Premessa**

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Salussola, approvato con D.G.R. n. 10266 del 05/07/2010, dispone l'azzoneamento dell'area interessata dal progetto come "area agricola" normata al capo V **art. 43** delle Norme Tecniche di Attuazione "USI AGRICOLI". *"La normativa relativa al territorio agricolo, ha come obiettivi la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ed ogni altro intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli, ed il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione agricola e forestale."*

Inoltre le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all'**art 5**: ***"L'ambiente, sia nel suo aspetto naturale, che in quello derivato dalle successive trasformazioni storiche operate dall'uomo, è di interesse pubblico. Il Comune cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale, al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione ed, in generale, di tutti gli utenti. (...)***

*In particolare:(...) -Nelle aree agricole esterne agli abitati è vietato, di norma, procedere a movimenti di terreno, a lavori di terrazzamento, ad alterazione di corsi d'acqua e di sentieri. **Tutte le tracce della presenza e dell'operosità dell'uomo, legate alla tradizione costruttiva e di lavoro dovranno essere salvaguardate;** dovranno altresì essere adottati tutti i provvedimenti necessari al miglioramento dello stato idrogeologico del terreno."*

In sostituzione di questa normativa Comunale, pienamente coerente con la pianificazione sovraordinata, il progetto di discarica propone di trasformare l'azzoneamento dell'area in "Aree per servizi ecologici e ambientali - Insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti", *destinate a impianti funzionali alla raccolta, gestione recupero e/o e smaltimento definitivo di rifiuti; per tale funzione è contemplata la formazione di rilevati artificiali per i quali si necessita di mitigazione ambientale e paesaggistica.*

Il Proponente afferma che, pur essendo situato su area agricola, il progetto sarebbe ammissibile in virtù di un *favor* del legislatore, sancito dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006, che recita: "l'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Tuttavia la Circolare Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” evidenzia che, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.5660/2015), **la eventuale variante può essere applicata solamente allo strumento urbanistico, e non a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati** (piani territoriali provinciali, regionali, piani paesaggistici). **La compromissione dei poteri pianificatori è quindi solo limitata a livello urbanistico comunale, e la eventuale variante del PRGC deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati**; inoltre la Conferenza dei Servizi non sposta l’assetto delle competenze previste dall’ordinamento, pertanto, **legittimato al pronunciamento in Conferenza è solo il Comune**, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell’eventuale autorizzazione, assimilabili alle varianti parziali di cui all’art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977, e in tal senso **occorrerà acquisire nella Conferenza dei Servizi l’espressione della volontà del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della variante**. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l’acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell’organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta.

Il fatto che vi sia un ben chiaro *favor legis* nei confronti di queste tipologie di opere – e conseguentemente gli aspetti urbanistici assumano valore recessivo – non significa tuttavia che le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest’ultima soltanto se, nell’ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una **ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell’autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione**.

Le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non consentono infatti di “azzerare” le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell’ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l’impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell’area interessata dall’insediamento.

La Circolare Regionale AMB/4 del 2016 prosegue affermando che **l’eventuale diniego alla localizzazione dell’opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all’incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell’area interessata dalla pianificazione**.

Riteniamo che la variante al Piano Regolatore non sia fattibile per le seguenti ragioni:

- 1) Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi e direttive del Piano Territoriale Regionale
- 2) Incoerenza della variante con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale della Prov di Biella
- 3) Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi e direttive del Piano Paesaggistico Regionale.
- 4) Interessi pubblici presidiati nell’area (slow land, D.O.P. Riso di Baraggia biellese e vercellese)

## 1. Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi e direttive del Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio. All'art 24 delle NTA il PTR si pone come *“obiettivo prioritario la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PTR”*. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive. In particolare, sono individuati i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, **debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse.**

*Art 26: “Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A). Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PTR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:*

- a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;*
- b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;*
- c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.”*

Come evidenziato dalla Tav A, i terreni su cui si vorrebbe collocare la discarica appartengono alla classe III, (v, FIG 1); sono inoltre interni alle aree comprese nel disciplinare riso DOP di Baraggia Biellese e Vercellese, pertanto sono ricadenti pienamente nell'art 26 come territorio vocato allo sviluppo dell'agricoltura.




FIG 1 -PTR stralcio TAV A – Capacità di Uso del Suolo

D'altro canto l'allegato C delle NTA evidenzia, per ciascun Ambito di Integrazione Territoriale (Ait), le linee d'azione prevalenti da prendere in considerazione per la definizione delle politiche di sviluppo locale: esse costituiscono indirizzi e riferimenti di livello strategico alla scala regionale, da approfondire e integrare in sede di costruzione degli strumenti di pianificazione alle varie scale. Salussola è compresa nell'Ait n. 6 – Biella, che per la tematica “valorizzazione del territorio” evidenzia il seguente indirizzo: “*Nella pianura agricola: difesa del suolo agrario, controllando la dispersione urbana e l'estrazione di inerti in terreni alluvionali.*”. **La variante al PRGC funzionale al progetto di discarica non sviluppa gli indirizzi e le direttive individuate dal PTR per l'area in oggetto: pertanto non è verificata la coerenza della variante proposta col PTR stesso.**

### 1. Incoerenza della variante con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale di Biella

Si confermano i rilievi in merito alla coerenza della variante urbanistica in oggetto con il Piano Territoriale Provinciale di Biella già espressi dagli scriventi nelle osservazioni presentate il 4 gennaio 2020, che vengono qui brevemente richiamate:

Il Piano Territoriale Provinciale comprende uno studio dello stato dei luoghi che evidenzia le aree caratterizzate da permanenza o da cambiamenti di uso del suolo tra il 1954 ed il 2004; il proponente lamenta che l'utilizzo agricolo dell'area su cui è proposto l'impianto sarebbe praticamente impossibile a causa della natura argillosa del terreno e della difficoltà di approvvigionamento dell'acqua. In realtà il Piano Territoriale Provinciale, attraverso il confronto tra le tavole MA5, MA4, MA4a, contenenti le Carte dell'Uso del suolo fra gli anni 1954 e il 2004, rileva per quei terreni la persistenza negli anni delle coltivazioni a risaia (in effetti quei terreni sono stati coltivati a riso fino a pochi anni fa).




FIG 2 -PTP stralcio TAV MA5 –Uso del Suolo al 1954





FIG 3 -PTP stralcio TAV MA4 –Uso del Suolo al 1994



#### TERRITORI AGRICOLI

	Seminativi semplici associati a prati
	Seminativi arborati associati a prati
	Risaie
	Vigneti
	Misto vigneti e frutteti
	Arboricoltura da legno (pioppeti)

FIG 4 -PTP stralcio TAV MA4a –Uso del Suolo al 2004

LEGENDA

Inoltre lo Studio della Capacità di Uso del Suolo classifica quei terreni in classe III su VIII, dove i suoli di I classe presentano il bilancio energetico (rapporto fra energia incamerata nel prodotto agrario e energia impiegata per la produzione) più favorevole, sono molto fertili e privi o quasi di limitazioni, mentre i suoli di VIII classe presentano limitazioni tali da precluderne il loro uso per fini produttivi. I suoli delle prime quattro classi (I-IV) sono adatti per i seminativi, le colture permanenti, i prati permanenti e pascoli e i boschi. A partire dalla classe V le utilizzazioni si restringono al pascolo e al bosco. I terreni in classe III sono quindi mediamente fertili e coltivabili.

Completa il quadro la tavola MA9 -Capacità d'Uso dei Suoli e Loro Limitazioni- (vedi FIG 2 allegata), da cui si evince che sui lotti interessati dalla discarica in progetto non sono nemmeno segnalate limitazioni, come rischio di deficit idrico, o lavorabilità, o disponibilità di ossigeno.

Sottolineiamo anche che i terreni adiacenti a quelli interessati dal progetto sono regolarmente coltivati a risaia, pertanto a maggior ragione pare infondato il presunto impossibile utilizzo agricolo che lamenta il proponente: denota piuttosto incomprensione del valore della dop del riso di baraggia biellese e vercellese, che per sua definizione produce chicci più piccoli e quindi una produzione lorda inferiore rispetto a quella che si può ottenere per esempio nella pianura di Pavia.

La pianificazione provinciale e regionale mette in atto delle politiche per lo spazio rurale come risorsa paesistica, sede di una produzione agricola sostenibile e di qualità. Infatti la tavola del P.T.P. CPT-PAE (fig 5) identifica l'area interessata dall'intervento come ricadente all'interno dei BENI CULTURALI in qualità di **paesaggi agrari di interesse culturale**, normati dall'art. 2.11 delle NTA, il quale recita:

*"1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione nelle tavole CTP-PAE in scala 1:50.000 anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R.6, le aree caratterizzate dalla presenza delle colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione."*

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*




FIG 5 -PTP stralcio TAV CTP PAE sensibilità paesistiche ambientali

**BENI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA PAESISTICA DELLE TUTELE E DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (TITOLO II - N.T.A.)**

**BENI AMBIENTALI**

-  Boschi e foreste (art. 2.2)
-  Corsi d'acqua e relative fasce di rispetto fluviali (art. 2.3)  
Fasce di rispetto lacustri (art. 2.4)
-  Sistema delle dorsali alpine (art. 2.5)
-  Circhi glaciali (art. 2.6)
-  Riserve naturali e aree attrezzate (art. 2.8)
-  Aree di individuazione dei Biotopi e siti di interesse comunitario (S.I.C.) (art. 2.9)

**BENI CULTURALI**

-  Paesaggi agrari di interesse culturale (art.2.11)
- Tessuti storici (art. 2.13)**
  -  Classe A  
Centri di grande rilevanza
  -  Classe B  
Centri di notevole rilevanza
  -  Classe C  
Centri di media rilevanza
  -  Tessuti storici minori

**Beni culturali isolati (art. 2.14)**

-  Architetture civili
-  Archeologie industriali
-  Architetture militari
-  Architetture religiose
-  Architetture rurali
-  Siti archeologici

**ALTRE AREE SOGGETTE A TUTELA PAESISTICA**

-  Ambiti individuati ai sensi dell'art.136 del D.LGS. N° 42/04
-  AREE A DOMINANTE COSTRUITA (art. 3.2)

Le politiche pianificatorie perseguite dal PTP si concretizzano con un elenco di azioni possibili da parte degli enti locali in attuazione della tutela e la conservazione dei paesaggi agrari di interesse culturale; in particolare:

*“2. I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio*

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.

3. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.

4. La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.”

Alla carta della serie CTP “Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici” CTP-PAE appena esaminata, si aggiunge poi una carta della serie IGT “Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio”. In particolare la carta IGT-A -Politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale, che individua all'interno dei territori indicati dal disciplinare DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese le aree interessate da colture di specializzazione D.O.C e D.O.P, delimitando quindi i terreni effettivamente dedicati alla coltivazione dei riso con un tratteggio specifico , che rimanda all'art 3.8 delle Norme di Attuazione. I terreni che sono coinvolti dal progetto in esame sono completamente compresi in questa campitura.

L'art 3.8 recita al comma 1: “Il P.T.P. stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree di prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo e nelle aree interessate dalle colture viticole e risicole di specializzazione (D.O.C. e D.O.P.) individuate nella tavola IGT-A alla scala 1:50.000.”




FIG -PTP stralcio TAV MA4a –Usò del Suolo al 2004

LEGENDA

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

Le politiche previste dal PTP hanno permesso nel concreto la valorizzazione della qualità come fattore di successo delle produzioni agricole con lo sviluppo di iniziative che hanno condotto al riconoscimento della DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese che comprende le aree in cui si vorrebbe realizzare il progetto, che è quindi incompatibile con gli interessi pubblici sviluppati dall'azione pianificatoria territoriale.

Tra le azioni consentite dal PTP in definitiva è escluso che si possano individuare su quelle aree destinazioni compatibili con l'insediamento di una discarica, **pertanto la variante al P:R.G.C. proposta non è coerente con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale di Biella.**

**1. Incoerenza della variante con previsioni , obiettivi e direttive del Piano Paesaggistico Regionale.**

Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pur comprendendo l'area in oggetto nell'art 40 delle NTA ("Area Rurale di Pianura"), come evidenziato dalla tavola 4P.7, norma la medesima anche con l'art 20 "Aree di elevato interesse agronomico", in quanto i lotti interessanti dall'intervento sono compresi nel Disciplinare DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Come previsto anche dall'articolo 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr stesso (approvato con DPGR n. 4/R del 23 marzo 2019) *"per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da un'apposita verifica del rispetto del Ppr prodotta dal professionista incaricato della progettazione sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B"*.

L'Allegato B all'art 2 dispone che nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici debba essere coerente con le previsioni del Ppr stesso, limitatamente alle aree interessate dalla variante. Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento e al contempo essere coerenti e dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr.

Ne consegue che la verifica del rispetto del Ppr deve dare riscontro della coerenza della variante con i disposti degli articoli normativi del Ppr interessati dalla variante stessa.

Per quanto riguarda quanto disposto all'art 40 delle si prevede che le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo siano prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi. In tale contesto le direttive fornite dalle Norme di attuazione, ovvero le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici, e l'adeguamento della pianificazione territoriale finalizzata a disciplinare gli interventi edilizi contesto possono essere consentiti interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico **solo a seguito di procedure di tipo concertativo** (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. Non ricorre qui tale circostanza.

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

Per quanto riguarda l'articolo 20 delle Norme di attuazione relativo alle aree di elevato interesse agronomico, esse comprendono i territori di prima e II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, **e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.**"

In particolare, **nelle direttive** si indica "Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:

a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come

indicato negli specifici disciplinari;

b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;

c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;

d. **promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.**

Inoltre "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti."

In considerazione anche delle argomentazioni addotte dalle associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura), dalle osservazioni del Consorzio del Riso Dop di Baraggia biellese e vercellese, nonché della proposta di affitto che tre note aziende risicole di Salussola hanno presentato alla società proprietaria dei terreni, è evidente che non è dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti, pertanto ogni impegno di suolo diverso da quello agricolo sarebbe in questa situazione incoerente.

La variante al P:R.G.C. proposta non quindi è coerente con le previsioni e le direttive del Piano Paesaggistico Regionale.

Si osserva inoltre che nella documentazione presentata è assente la relazione prescritta all'art 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr approvato con DPGR n. 4/R del 23 marzo 2019, in particolare per quanto attiene il rapporto tra i contenuti della variante al Prg e quelli del Ppr. E' assente infatti il capitolo in cui deve essere descritto in che modo si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal Ppr. Secondo la tabella indicata all'allegatoB del regolamento attuativo del PPR, sottolineando l'importanza di verificare complessivamente i contenuti del Piano paesaggistico nella sua interezza, tale schema è finalizzato ad agevolare il riscontro del rispetto del Ppr da parte della variante.

**4) Interessi pubblici presidiati nell'area (slow land, D.O.P. Riso di Baraggia biellese e vercellese)**

Si ritiene a tal proposito di osservare due circostanze in essere:

- 1) il Comune di Salussola aderisce al progetto di sviluppo turistico denominato **Slow Land**, associazione che coinvolge 20 Comuni di tre Province diverse per lo sviluppo turistico del territorio compreso fra le risaie, il Lago di Viverone e la Serra Morenica di Ivrea. L'associazione Slow Land si pone come obiettivo valorizzare la naturale vocazione dei territori coinvolti a proporsi come oasi di vita in equilibrio con l'ambiente e orientata a recuperare il valore della lentezza: nei rapporti, nella scoperta, nelle attività; Si propone inoltre di favorire lo sviluppo economico ed il benessere delle comunità locali attraverso il coinvolgimento delle attività produttive, economiche e imprenditoriali, sia tradizionali che innovative collegate al turismo, all'agricoltura, all'artigianato e alla commercializzazione dei prodotti locali; e ancora di favorire azioni e progetti per la tutela del territorio e il relativo recupero ambientale e culturale, Le Amministrazioni aderenti si sono unite con un accordo condiviso per proporre ai potenziali visitatori un'esperienza specifica e distintiva focalizzata su una visione di benessere improntata all'armonia con l'ambiente e con se stessi, un'esperienza che si può riassumere nel concetto di slow living. Ci si propone di attrarre i visitatori del cosiddetto «turismo dolce», fatto di camminate lungo sentieri segnalati e basato su attività a contatto con la natura e a basso impatto ambientale, che si articolano su una serie di percorsi che vanno da Santhià al comprensorio viveronese, passando per Salussola, pienamente coinvolta è già attiva con iniziative analoghe. L'intento è di destagionalizzare il turismo di quest'area e di allargarlo ai comuni che hanno aderito al progetto, con eventi e iniziative pensate per incentivare lo sviluppo del territorio, il rilancio della economia locale e la creazione, nel tempo, di nuove opportunità di lavoro.
- 2) I terreni agricoli interessati dal progetto sono inseriti da 10 anni nel disciplinare **DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese** che attesta le qualità del prodotto oggetto di tutela e ne lega le caratteristiche a una provenienza geografica riconosciuta da un atto amministrativo: la concessione del marchio DOP che distingue il prodotto è preceduta da un intervento della Pubblica Amministrazione che provvede, secondo determinate regole, al suo riconoscimento e a garantire al consumatore sia il legame con un determinato territorio, sia le proprietà organolettiche di questo prodotto.

Il riconoscimento della DOP rappresenta uno strumento che persegue importanti obiettivi di **sviluppo economico locale socialmente desiderabile**. Si tratta di una valorizzazione virtuosa del territorio interessato, i cui effetti riguardano la tutela del reddito e dell'occupazione, lo sviluppo di una economia con profonde radici nel retroterra storico e culturale di cui la coltivazione risicola è espressione, attraverso pratiche suscettibili di esercitare effetti positivi in termini ambientali, paesaggistici o sociali

Tale riconoscimento garantisce **interessi plurimi**:

COMITATO  
*Salussola Ambiente è Futuro*

- a) quello dei destinatari del riso dop, ovvero i consumatori la cui buona fede viene tutelata dalla garanzia del legame del prodotto con il territorio e delle sue proprietà organolettiche;
- b) quello dei produttori, fruitori dei diritti concessi con la registrazione della denominazione di origine, che distinguono il proprio prodotto da quelli simili di altri produttori privi di marchio DOP. Si promuove cioè l'interesse pubblico alla verità, sicchè l'importanza della tutela dall'inganno sull'origine e sulla provenienza si intreccia con quella, di crescente rilievo, relativa alla tutela del consumatore e dell'affidamento che esso ripone nel marchio dop e nell'implicito messaggio qualitativo che esso rappresenta;
- c) quello di tutti i cittadini, beneficiari ultimi dello sviluppo economico, sociale, ambientale, che si fonda sulla valorizzazione del territorio attraverso la sua produzione risicola d'eccellenza, che diventa occasione di crescita dell'economia con una forte connotazione identitaria. L'interesse in questione diviene pubblico non solo perchè si concretizzano gli interessi collettivi delle persone, ma perchè la concessione della tutela è avvenuta, nel rispetto della Costituzione, da istituzioni legittimate secondo le regole democratiche.

Sulla base di questi presupposti , **la Denominazione di Origine Protetta Riso di Baraggia biellese e vercellese rappresenta un obiettivo da perseguire mediante l'azione degli enti locali nell'interesse pubblico.**

Alla luce di tutto ciò è evidente come una discarica di amianto delle dimensioni previste, collocata su terreni compresi nel disciplinare dop, in adiacenza a risaie che producono riso dop, destinata a produrre emissioni pulverulente per diversi anni ed un via vai di camion pericoloso, collocata lungo uno dei percorsi che partono da Santhià e risalgono la pianura del Brianco per continuare sulle colline salussolesi, comprometterebbe gravemente sia Slow Land che il progetto di sviluppo legato alla DOP del Riso di Baraggia biellese e vercellese. Il consumatore, illudendosi di acquistare un prodotto dalle qualità eccezionali verrebbe ingannato, la sua buona fede carpita. Il danno di immagine per la DOP sarebbe incalcolabile. Di contro il progetto in esame non è "per il territorio", in quanto sovradimensionato rispetto alle esigenze della probinvia d'fbi biella e anche del quadrante, e la congiuntura economica che si sta vivendo nel biellese non fa pensare che i cittadini avranno la forza nei prossimi tre anni di finanziare il rifacimento delle loro coperture: non è sufficiente offrire un prezzo calmierato per lo smaltimento, perché il costo maggiore in una operazione di bonifica è la ricostruzione della copertura. Si ritiene quindi che il progetto non risponda pienamente agli interessi pubblici così come invece viene dichiarato dal proponente.

#### **Conclusioni**

Per le ragioni sopra espresse il sottoscritti rappresentanti del Comitato Salussola Ambiente è Futuro ritengono che complessivamente la variante al PRG del Comune di Salussola non contenga né i necessari elementi di coerenza con la pianificazione sovraordinata, né sia portatrice di interessi pubblici che possano prevalere su quelli qui sopra illustrati e già presidiati nell'area.

In fede

Simonetta Magnone per conto del Comitato Salussola Ambiente è Futuro.